


AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
CATANZARO
Settore Tutela e Sviluppo Ambientale
SERVIZIO "IMPIANTI TERMICI"



AVVISO AI CITTADINI

**IN VIGORE LE NUOVE NORME PER LO SLITTAMENTO DEI TERMINI ADEGUAMENTO
LIBRETTI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONATORI.**

Con la **LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11** Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge **31 dicembre 2014, n. 192**, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. La legge di conversione è stata pubblicata in (**GU Serie Generale n. 49 del 28-2-2015**) sancisce, di fatto, lo slittamento dei termini per l'adeguamento dei libretti relativi agli impianti di riscaldamento e condizionatori. Per tutti gli impianti termici presenti nelle abitazioni civili il termine è ora **il 31-12-2015**. Vediamo nel dettaglio cos'è il libretto d'impianto, quali sono gli obblighi presenti e futuri anche per quanto concerne la manutenzione degli impianti.

1. LIBRETTO D'IMPIANTO

Per effetto delle recenti modifiche legislative, **DPR 16 aprile 2013, n. 74**, che (recepisce una direttiva europea) e rinnova la disciplina concernente i controlli di "efficienza energetica" degli impianti di climatizzazione invernale, comunemente noti come caldaie, ed estiva, anche noti come climatizzatori.

Il **libretto d'impianto** e i rapporti di controllo per l'efficienza energetica sono divenuti **obbligatori** per tutte le tipologie d'impianto (non solo, quindi i riscaldamenti tradizionali), compresi i condizionatori. Dunque tutti gli impianti termici per la climatizzazione (invernale ed estiva) e per la produzione di acqua calda sanitaria, a partire dal **1 gennaio 2016**, dovranno essere muniti del nuovo libretto d'impianto, compilato secondo il modello predisposto dal ministero dello Sviluppo Economico.

2. LA CARTA D'IDENTITA' DELL'IMPIANTO

Il libretto, nella sua forma, finisce per essere una sorta di **carta d'identità dell'impianto**: ne registra tutta la vita dalla prima accensione fino alla dismissione, includendo le modifiche, sostituzioni di apparecchi e componenti, interventi di manutenzione e di controllo, valori di rendimento nel corso della vita utile, cambi di proprietà.

3. LIBRETTO CLIMATIZZAZIONE 2016

Il modello in vigore dal prossimo **1 gennaio 2016** non si distinguerà più dunque in due tipologie di moduli - uno riferito alle centrali termiche e l'altro al singolo impianto autonomo -, bensì su un modulo unico, personalizzabile, costituito da tante schede, usate e assemblate in funzione delle componenti dell'impianto. Gli attuali 'Libretti di Centrale e di Impianto' (per impianti termici sopra e sotto i 35kW) dovranno essere sostituiti da un unico "**Libretto per la climatizzazione**" su cui sarà possibile indicare, per esempio, la presenza sia dell'impianto termico (di qualsiasi potenza) che dell'impianto di climatizzazione estiva, ragionando nell'ottica dell'involucro edilizio "efficiente".

4. PER GLI IMPIANTI ESISTENTI

Per gli impianti esistenti sino all'ingresso del nuovo libretto, i "**Libretti di centrale**" ed i "**Libretti di impianto**", distinti rispettivamente per fasce di potenza in kW, già compilati in precedenza, dovranno essere allegati al nuovo "**Libretto per la climatizzazione**". La prima compilazione sarà fatta dall'installatore all'atto del montaggio dell'impianto e della sua messa in funzione. In seguito dovrà essere aggiornato dal responsabile dell'impianto (cioè il singolo cittadino o, in condominio, dall'amministratore o da una ditta terza da questi delegato) o dal manutentore.

5. LA MANUTENZIONE: TEMPISTICHE

La periodicità dei controlli di efficienza energetica rimarrà a discrezione delle singole Regioni che devono recepire il D.P.R. 74/2013 e varia dai due ai quattro anni in armonia al citato D.P.R. 74/2013 (salvo indicazioni diverse) da parte della Regione Calabria poiché siamo in attesa del provvedimento legislativo. Per tutto ciò che riguarda la manutenzione e la verifica della sicurezza e salubrità fa fede quanto indicato dal manutentore. "Spetterà al tecnico indicare la frequenza di questi controlli anche se, salvo eccezioni, si tratterà di una revisione annuale". Il rapporto di controllo verrà inviato dal manutentore agli enti preposti, i quali, appena sarà emanato il **Provvedimento Legislativo Regionale**, dovranno recepirlo emanando i **Propri Regolamenti per l'attuazione**. Le verifiche non verranno più effettuate a campione, ma si partirà da coloro che non hanno effettuato gli interventi e del cui impianto non è arrivata alcuna notifica al catasto preposto. I controlli verranno così effettuati sugli impianti "segnalati".

6. SE IL PROPRIETARIO DEVE ESEGUIRE OPERE STRAORDINARIE

Se il manutentore segnalasse all'affittuario la necessità di opere straordinarie di cui deve farsi carico il proprietario di casa, l'occupante dovrà inviare al proprietario copia del libretto d'impianto, in cui sono richieste dal tecnico le opere di manutenzione straordinaria, chiedendo che vengano effettuate. In caso di controllo, il libretto di controllo è un vero e proprio documento di garanzia in cui vengono registrati non solo i dati dell'occupante, ma anche quelli del proprietario: tali importanti informazioni consentono agli enti preposti di individuare in modo puntuale le responsabilità ascrivibili a ciascun soggetto.

7. DAI CONTROLLI POSSONO EMERGERE SITUAZIONI DI PERICOLO

La scarsa manutenzione degli impianti è spesso al centro di episodi di cronaca nera, ma il libretto d'impianto, libretto di climatizzazione a far data dal 2016, è uno strumento che può contribuire a denunciare situazioni abitative potenzialmente pericolose o di immediato pericolo. I controlli si concentreranno su chi non ha fatto l'intervento, perché il manutentore è tenuto a riportare, puntualmente e correttamente agli enti preposti anomalie degli impianti, da risolvere entro un determinato lasso di tempo.

Si rammenta che: tale importante riforma, ovviamente, inserisce ulteriori e notevoli responsabilità sui "manutentori" i quali, ovviamente dovranno ricordare all'utenza che la "manutenzione ordinaria" è un obbligo di Legge e qualora dovesse risultare dal Libretto di Impianto che non è stata effettuata secondo quanto stabilito dalla norma per come sopra specificato in particolare dall'art.11 del D.P.R., l'utente responsabile sarà passibile di "sanzioni" oltre che essere esposto a rischi legati alla sicurezza per la propria incolumità e dei propri familiari.

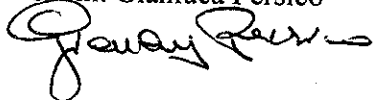
Pertanto si invitano tutti i soggetti interessati, ognuno per i propri compiti, a prestare la massima attenzione alla presente "CIRCOLARE INFORMATIVA"

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Servizio.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Gianluca Persico



IL DIRIGENTE

Dott.ssa Anna Perani

